

Pubblicato il 05/08/2026

N. 01538 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2026, proposto da Kairos società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocata Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agorà Kroton soc. coop. sociale onlus, Baobab soc. coop. sociale onlus, Lotta Contro l'emarginazione soc. coop. sociale onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Medici, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Crotone, via XXV Aprile 157;

per l'annullamento

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 3856 del 24 dicembre 2025, adottata dal Dirigente del Settore n. 2 (Servizi alla persona, attività produttive e valorizzazione del territorio) del Comune di Crotone, di *"Preso d'atto Verbale n. 3 del 23.12.2025. Convalida e conferma delle Determinazioni Dirigenziali n. 3647 del 11.12.2025 e n. 3802 del 22.12.2025"*, di ammissione a finanziamento della proposta presentata da Agorà Kroton società cooperativa sociale onlus quale soggetto capofila della costituenda Associazione temporanea di scopo con i soggetti indicati in epigrafe, e di conferma della concessione alla predetta Associazione temporanea di scopo del contributo complessivo di euro 150.000,00 previsto dall'Avviso Pubblico a valere sui fondi di cui al Programma per l'attuazione della strategia di sviluppo urbano pubblicato il 24 novembre 2025, preceduto da "Avviso di preinformazione" pubblicato il 13 ottobre 2025;
- delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei verbali e del progetto esecutivo n. 3647 del 11 dicembre 2025 e n. 3802 del 22 dicembre 2025;
- della determinazione dirigenziale dello stesso Settore n. 2 di *"proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande"* (dalle ore 10 alle ore 24 del 9.12.2025);
- del connesso Avviso pubblico;
- di ogni altro atto istruttorio, connesso o consequenziale e di attribuzione dei punteggi finali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agorà Kroton soc. coop. sociale onlus, Baobab soc. coop. sociale onlus, Lotta Contro l'emarginazione soc. coop. sociale onlus e del Comune di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. Nicola Cicone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato gli atti, emarginati in oggetto, relativi alla procedura indetta dal Comune di Crotone per la co-progettazione e co-gestione del Servizio *“Agenzia sociale per la casa – I'll help you find a home”*, che hanno visto, all'esito, ammessa a finanziamento la proposta della Agorà Kroton società cooperativa sociale.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. *“Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento. Violazione della par condicio tra i partecipanti. Carenza di ragionevole motivazione della proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione”*, con il quale è contestata la legittimità della proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, originariamente fissato al 9 dicembre 2025, alle ore 10, poi spostato alla mezzanotte del medesimo giorno;

II. *“Violazione dei criteri di valutazione dei progetti. Disparità di trattamento. Violazione ed errata applicazione dei requisiti di esperienza e professionalità richiesti dall'Avviso Pubblico”*, ove si lamenta l'erroneità dei giudizi espressi dall'amministrazione procedente nell'attribuzione dei punteggi.

2. Il Comune e la controinteressata, ritualmente intimati, si sono costituiti, sostenendo la infondatezza dell'azione.

Il Comune, in particolare, ha contestualmente sollevato eccezione, che ha poi fatto propria anche la controinteressata, di difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

3. All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con ordinanza pubblicata lo stesso giorno, è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.

4. La causa è stata quindi mandata in decisione all'udienza pubblica del 10 giugno 2026.

5. Tanto premesso, deve preliminarmente essere vagliata l'eccezione formulata dal Comune e dalla controinteressata.

È contestato, in particolare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sul rilievo che quest'ultima ha agito in giudizio, non in proprio, bensì "*quale mandataria capogruppo della Associazione Temporanea di Scopo costituendo con Arci Aps Djiguy e Targer formazione e riqualificazione società cooperativa*", di un'associazione, quindi, non ancora costituita, dalla quale, pertanto, non ha potuto ricevere mandato. Nemmeno risulta che una procura sostanziale sia stata rilasciata alla ricorrente da parte delle associazioni che pure hanno sottoscritto con essa la domanda di partecipazione ed avrebbero poi fatto parte della costituenda ATS, una volta ottenuto l'affidamento.

5.1. L'eccezione, pur suggestiva, non può essere accolta.

Ritiene il Collegio di dover evitare eccessivi formalismi, valorizzando, nel caso di specie, l'espresso riferimento, operato dalla ricorrente, al fatto che l'associazione temporanea di scopo fosse "*costituenda*".

Precisamente, escludendo che essa possa aver inteso agire in forza di un mandato ricevuto da un soggetto giuridico (dichiaratamente) non ancora esistente – ciò che costituirebbe un evidente controsenso – deve ritenersi che il richiamo al ruolo di "*mandataria capogruppo*" dell'ATS costituenda e soprattutto l'uso dell'espressione "*nella qualità di*" non siano stati operati in senso formale e tecnico, ma al fine di

evidenziare in giudizio il ruolo che la ricorrente ha rivestito nella procedura – ovvero, capofila, cofirmataria del progetto – e quindi proprio per rappresentare e fondare legittimazione e interesse, diretti e propri, all’impugnazione.

Risulta, quindi, che la ricorrente abbia agito in proprio, per la tutela di un proprio interesse ed in quanto legittimata in proprio all’impugnazione, quale cofirmataria e capofila della domanda di partecipazione presentata unitamente ad altre due associazioni.

6. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta in particolare la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la legittimità della proroga del termine di partecipazione, concessa dal Comune su istanza della controinteressata.

6.1. Secondo la ricorrente, la proroga è immotivata, oltre che irragionevole, violando la *par condicio* fra i partecipanti alla procedura, avendo favorito unicamente la partecipazione dell’ATS capeggiata da Agorà Kroton e consentito, infine, l’aggiudicazione *de qua*. Inoltre, non è stata adeguatamente pubblicizzata.

6.2. L’assunto è contestato dal Comune resistente e dalla controinteressata. Quest’ultima, in particolare, osserva che l’amministrazione procedente “*non ha spostato la data di scadenza, ma solo ampliato l’arco temporale nello stesso giorno, evitando pregiudizi organizzativi*” e, soprattutto, che la proroga “*è neutra rispetto ai concorrenti: ciascuno poteva beneficiare dell’estensione oraria, senza che fosse riservata in concreto ad Agorà*”.

Sostiene, quindi, la legittimità dell’operato del Comune, richiamando il principio espresso dal giudice amministrativo secondo cui “*la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione, seppur non specificatamente motivata, non integra una violazione dell’art. 70, d.lgs. 163 del 2006. Essa risulta essere una prassi comunemente eseguita e, laddove rispetti il principio della par condicio e, dunque, tenda solo a favorire una più ampia partecipazione, non può*

essere ritenuta di per sé contraria all'ordinamento" (Tar Lombardia, Brescia, II, 10 aprile 2015, n.514).

6.3. In punto di fatto, nell'avviso pubblico del 25 novembre 2025, il termine per la partecipazione alla selezione pubblica era stato fissato al 9 dicembre 2025, alle ore 10.

In prossimità del termine di scadenza, precisamente il 4 dicembre, con pec inviata alle ore 14:02, la controinteressata ha chiesto al responsabile del procedimento che il termine venisse posticipato alla mezzanotte dello stesso giorno di scadenza, *"considerato che la festività dell'8 dicembre ricorre il giorno precedente la scadenza fissata, riducendo i già ristretti tempi per la partecipazione"*.

Quello stesso giorno, con determina n. 3523, il Comune ha accolto l'istanza, concedendo la proroga del termine, come richiesto dalla controinteressata, in ragione del fatto che la scadenza indicata nell'avviso *"è preceduta da 3 giorni non lavorativi che vanno così a restringere i tempi di partecipazione"*.

Risulta, infine, che la controinteressata si sia giovata della proroga, presentando la propria domanda di partecipazione nel nuovo termine così stabilito.

6.4. Alla luce dei fatti, come testé riferiti, ed in considerazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla controinteressata, che il Collegio condivide, deve ritenersi fondata la censura formulata dalla ricorrente.

Non può, infatti, ritenersi, nel caso di specie, che la proroga accordata abbia potuto, nemmeno nelle intenzioni, favorire una più ampia partecipazione, ove solo si consideri che la stessa è stata concessa proprio a ridosso dei *"tre giorni non lavorativi"* che hanno preceduto quello di scadenza e non ha potuto pertanto ragionevolmente giovare ad altri, diversi dalla controinteressata.

Né vale rilevare la ristrettezza del termine complessivo concesso ai partecipanti, al netto dei tre giorni festivi, ove solo si osservi che, a fronte di un avviso pubblico del 25 novembre 2025, il Comune aveva pubblicato un avviso di preinformazione il 13

ottobre, in tal modo assicurando un termine più che congruo per la predisposizione della domanda a tutti i soggetti interessati.

La decisione risulta pertanto viziata da eccesso di potere, essendo evidente che la contestata proroga non ha soddisfatto l'interesse pubblico ad una più agevole presentazione delle domande ma il solo interesse della controinteressata.

6.5. Alla illegittimità della proroga, consegue la illegittimità della partecipazione della controinteressata alla gara e, quindi, della determina con la quale si è disposta l'ammissione a finanziamento della proposta da essa formulata.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune resistente e la controinteressata, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, nella misura complessiva di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Nicola Ciconte, Referendario, Estensore

Valeria Palmisano, Referendario

L'ESTENSORE

Nicola Cicone

IL PRESIDENTE

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO